

**MOZIONE (EX ARTICOLO 138,
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO)**

La Camera,

premesso che:

negli anni '70 il Parlamento nazionale constatò che mentre i salari e gli stipendi in costanza di servizio recuperavano sistematicamente l'erosione inflattiva (allora in tendenza esponenziale) attraverso l'istituto del rinnovo poliennale dei contratti collettivi di lavoro, la retribuzione dei colleghi in pensione non godeva dello stesso sistema per cui nel tempo si era verificata e consolidata l'assurda situazione che soggetti di pari livello retributivo e di pari anzianità di servizio posti in quiescenza in anni diversi percepivano pensioni di importo notevolmente diverso, determinando il noto fenomeno delle c.d. « pensioni d'annata »;

per correggere questa perversa forbice di trattamento tra vecchi e nuovi pensionati pubblici veniva promulgata la legge n. 177 del 1976 che prescriveva il ricalcolo delle pensioni inflazionate, con un aumento annuale percentualizzato secondo il grado di anzianità di collocamento in quiescenza degli interessati;

successivamente, con la legge n. 141 del 1985 venivano previsti nuovi interventi parziali di perequazione pensionistica con effetto retroattivo (1° gennaio 1984);

dette leggi venivano del tutto disattese, per cui, a fronte di una sempre più crescente sperequazione delle pensioni, si accendeva un contenzioso di vasta portata che approdava alla Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 1 del 1991, intimava al Governo di emettere provvedimenti che ponessero fine al regime sperequativo delle pensioni;

a seguito di detta sentenza veniva emanata la legge n. 59 del 1991, con la

quale, ancora una volta, si disponeva un altro parziale riallineamento delle pensioni più vecchie attraverso la concessione di un aumento determinato in misura fissa per classi di anzianità e distribuito in quattro annualità (1991-92-93-94);

nel corso del 1995 il Governo, accusando gravi, perduranti difficoltà di bilancio del tesoro, non dava corso al completamento degli aumenti prescritti dalla suddetta legge che ancora oggi in alcune zone del Paese non sono stati attribuiti;

dette scelte di soluzioni limitate e parziali, congiunte alla evidente intenzione di non ridiscutere il problema pensioni, ha fatto riemergere una preoccupante accentuazione dell'ancora irrisolto fenomeno delle « pensioni di annata » e dei conseguenti gravi riverberi economici e psicologici nel mondo dei pensionati; fenomeno che, per effetto della crescita del tasso di anzianità, sta diventando sempre più grave;

nel frattempo gli effetti delle suddette leggi sono esauriti e il fenomeno delle « pensioni d'annata » è riesplso in tutta la sua drammaticità;

la Corte costituzionale ha più volte affermato che la pensione è una retribuzione differita nel tempo e che deve pertanto mantenere il suo potere d'acquisto al pari di salari e stipendi;

in un sistema previdenziale in via di sostanziale ridimensionamento diventa fondamentale principio di giustizia sociale l'introduzione del principio della « perequazione delle pensioni » attraverso un meccanismo automatico che garantisca l'allineamento costante delle pensioni alle retribuzioni e impedisca che il trascorrere del tempo finisca per ridurre la pensione ad un assegno quasi simbolico o comunque ingiustamente molto più basso di quello percepito, a parità di funzioni e di durata del lavoro, dai colleghi andati in pensione successivamente;

i sindacati non hanno mai posto con serietà tale problema né nelle vertenze nazionali, né nelle rivendicazioni nei con-

fronti del Governo, né nelle contrattazioni aziendali, limitandosi a difendere il trattamento economico dei dipendenti in servizio e abbandonando i pensionati, con strumentali proclami formali, al loro destino;

il rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e di adeguamento tra i pensionati all'interno dello stesso sistema pensionistico è un cardine fondamentale del nostro sistema costituzionale di giustizia sociale (articoli 3, 36 e 38 della Costituzione);

il presentatore di questa mozione ha presentato al riguardo una interpellanza, svolta in Assemblea il 18 settembre 1997, dichiarandosi insoddisfatto della ri-

sposta fornita dal Governo e preannunciando la presentazione di una mozione a norma del comma 2 dell'articolo 138 del regolamento;

impegna il Governo:

ad eliminare le cosiddette pensioni d'annata e ad indicare i modi e i tempi per l'adozione di provvedimenti che, in ottemperanza delle decisioni della Corte costituzionale, dispongano l'aggancio delle pensioni alle retribuzioni, al fine di restituire così equità e chiarezza a tutti i trattamenti di quiescenza.

(1-00187)

« Fiori ».